

N. 00104/2014 REG.PROV.CAU. N. 00272/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 272 del 2014, proposto da:

Società Cooperativa Sociale Corallo a r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv. Carmelo Elio Guarnaccia e Carmelo Giurdanella, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Catania, via Trieste, 36;

contro

Comune di Lentini, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Carmela Nigroli, con domicilio eletto presso Maria Caterina Agosta in Catania, viale Ionio N.30;

Comune di Francofonte, in persona del Sindaco *pro tempore*, e Comune di Carlentini, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avv. Simona Russello, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, in Catania, via F. Crispi 225;

Distretto Socio Sanitario N. 49, Azienda Sanitaria Provinciale N. 8 di



Siracusa, non costituiti in giudizio;

nei confronti di

Eubios Società Coop. Sociale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Pedalino, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Catania, via F. Crispi, 246; Ad Maiora Società Coop. Sociale, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della determina di aggiudicazione definitiva prot. n. 96 del 18 dicembre 2013 del Distretto Socio Sanitario n. 49, recante l'aggiudicazione definitiva in favore dell'ATI odierna controinteressata della gara d'appalto per l'affidamento del servizio di creazione centri di recupero sociale per soggetti diversamente abili;
- del verbale di gara dell'11 novembre 2013;
- del parere legale dell'avvocato del Comune di Lentini;
- del verbale di gara n. 10 del 26 luglio 2013;
- ove occorra, del verbale di gara n. 6 del 12 giugno 2013;
- ove occorra, del verbale di gara n. 7 del 4 luglio 2013;
- nonchè di ogni altro atto comunque preordinato e connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lentini, del Comune di Francofonte, delvComune di Carlentini e di Eubios Società Coop. Sociale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;



Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 la dott.ssa Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il secondo motivo di ricorso appare, allo stato fondato, tenuto conto che il bando richiedeva una generica "documentazione probante" e che i documenti prodotti dalla parte ricorrente già in sede di partecipazione alla gara, sembrano soddisfare le esigenze documentali rappresentate dall'amministrazione con il verbale del 12 giugno;

Ritenuto, tuttavia, che in ragione della natura del servizio e appaiono prevalenti le esigenze rappresentate dall'Amministrazione circa la necessaria erogazione dei servizi di assistenza socio assistenziale di che trattasi;

- che sono da ritenere insussistenti i requisiti di estrema gravità ed urgenza, richiesti dall'art. 119, 4° comma, c.p.a., per l'adozione di misure cautelari, fatti salvi, ovviamente, gli eventuali provvedimenti che l'Amministrazione potrà adottare in sede di autotutela, ove ne ricorrano i necessari presupposti;

Considerato, pertanto, che la domanda cautelare può essere accolta ai soli fini della fissazione dell'udienza per la trattazione del merito del ricorso;

Ritenuto, altresì, che, nelle more, è necessario acquisire, da parte dell'Amministrazione resistente, copia della nota di chiarimenti



forniti dalla ricorrente circa la svolta attività di formazione professionale (chiarimenti menzionati nel verbale del 11/11/2013 e a pag. 8 del ricorso introduttivo, ma non depositati in giudizio), mediante deposito in Segreteria nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) accoglie l'istanza cautelare ai soli fini della fissazione dell'udienza di trattazione del merito del ricorso al 22 ottobre 2014 e dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Gabriella Guzzardi, Consigliere

Agnese Anna Barone, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 13/02/2014 IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)